



Verband Schweizerischer Elektro-Installationsfirmen
Unione Svizzera degli Installatori Elettricisti
Uniuon Svizra dals Installaturs Electricists
Union Suisse des Installateurs-Electriciens

Regolamento
sullo svolgimento degli esami professionali
e degli esami professionali superiori
nella professione di installatore
elettricista e telematica

271-I

Visti gli articoli 51 - 57 della legge federale sulla formazione professionale (detta qui di seguito legge federale) del 19 aprile 1978 e gli articoli 44 - 50 dell'ordinanza sulla formazione professionale del 7 novembre 1979, il soggetto di diritto, in base all'art. 1, emana il seguente regolamento:

1 DISPOSIZIONI GENERALI

Sia le denominazioni professionali che i titoli professionali vengono indicati nella forma maschile e femminile. Le prescrizioni del presente regolamento si limitano per motivi di leggibilità ad una sola delle due forme.

Il termine "Esame" si riferisce ad un esame che è organizzato dalla Commissione degli esami professionali e di maestria (CEPM) nominata in seguito Commissione d'esame.

Il termine "Scuola" si riferisce ad un Istituto di formazione che forma i candidati ed organizza gli esami secondo le direttive della Commissione d'esame.

Il termine "Direzione d'esame" si riferisce all'esperto capo ed al segretario d'esame che per gli esami corrispondenti sono nominati dalla Commissione d'esame.

Art. 1 Soggetto di diritto

- 1 Il soggetto di diritto è costituito dall'Unione Svizzera degli Installatori Eletttricisti (USIE).
Il soggetto di diritto organizza gli esami in collaborazione con l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (IFICF), dell'Unione svizzera degli studi consulenti ingegneri d'ingegneria (USIC) e della Comunità d'interessi per la formazione continua nel ramo degli impianti elettrici (CI).
- 2 Il soggetto di diritto è competente per l'intera Svizzera.

Art. 2 Scopo dei titoli federali

- 1 Con l'esame professionale di **eletttricista capo progetto** il candidato deve dimostrare di possedere le capacità e le conoscenze necessarie per pianificare in modo autonomo progetti elettrici secondo le rispettive Norme, prescrizioni ed ordinamenti SIA, per controllare (autorizzazione al controllo) le installazioni, secondo l'ordinanza del 7 novembre 2001 sugli impianti a bassa tensione (RS 734.27), detta in seguito OIBT ed eseguire consulenze tecniche di sicurezza.
- 2 Con l'esame professionale di **consulente in sicurezza elettrica** il candidato deve dimostrare di possedere le capacità e le conoscenze necessarie per controllare (autorizzazione al controllo) le installazioni secondo la OIBT ed eseguire consulenze tecniche di sicurezza.
- 3 Con l'esame professionale di **telematico capo progetto** il candidato deve dimostrare di possedere le capacità e le conoscenze necessarie per progettare, eseguire e mettere in servizio impianti telematici e reti.

- 4 Con l'esame professionale superiore di **installatore elettricista diplomato** il candidato deve dimostrare di possedere le capacità e le conoscenze necessarie per progettare ed eseguire installazioni secondo l'OIBT (persone del mestiere) ed impianti telematici. Egli deve dar prova delle conoscenze necessarie a soddisfare le elevate esigenze nella sua professione relative alla tecnica ed alla conduzione aziendale (economia aziendale, marketing, diritto), per dirigere responsabilmente un'attività aziendale.
- 5 Con l'esame professionale superiore di **pianificatore elettricista diplomato** il candidato deve dimostrare di possedere le capacità e le conoscenze necessarie per pianificare complessi progetti elettrici secondo le rispettive Norme, prescrizioni e ordinamenti SIA in modo autonomo ed in un ambito completo.
- 6 Con l'esame professionale superiore di **telematico diplomato** il candidato deve dimostrare di possedere le capacità e le conoscenze necessarie per progettare impianti telematici e reti in un ambito completo e per la loro messa in servizio. Egli deve dar prova delle conoscenze necessarie a soddisfare le elevate esigenze nella sua professione relative alla tecnica ed alla conduzione aziendale (economia aziendale, marketing, diritto), per dirigere responsabilmente un'attività aziendale.

2 ORGANIZZAZIONE

Art. 3 Composizione della Commissione d'esame

- 1 L'esecuzione dell'esame è affidata ad una Commissione d'esame, composta di sette membri nominati per un periodo di tre anni. La composizione della Commissione d'esame deve tener conto delle diverse regioni linguistiche.
- 2 La Commissione d'esame si autocostruisce. Essa nomina tra i propri membri un Presidente ed un vicepresidente ed inoltre nomina i capi esperti che non devono appartenere obbligatoriamente alla CEPM. La Commissione d'esame può deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni necessitano della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti decide il Presidente.
- 3 La Commissione d'esame si compone di:
 - a) quattro rappresentanti dell'USIE, nominati dal comitato dell'USIE;
 - b) un rappresentante dell'IFICF, nominato dal loro ingegnere capo;
 - c) un rappresentante dell'USIC, nominato dal comitato dell'USIC;
 - d) un rappresentante del CI, nominato dal comitato del CI.

Art. 4 Compiti della Commissione d'esame

- 1 La Commissione d'esame:
 - a) emana le direttive inerenti al presente regolamento d'esame;
 - b) fissa le tasse d'esame secondo la regolamentazione in vigore delle tasse dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (detta in seguito UFFT);
 - c) fissa la data ed il luogo d'esame;
 - d) definisce il programma d'esame;
 - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame;
 - f) procede all'attuazione degli esami;
 - g) impiega per ogni esame sul posto una direzione d'esame;
 - h) nomina ed impiega i periti degli esami;
 - i) decide sull'ammissione agli esami come pure su un'eventuale esclusione dagli esami;
 - j) emana la convenzione per l'esecuzione degli esami scolastici;
 - k) esercita la sorveglianza sugli esami scolastici finali delle scuole;
 - l) delega l'organizzazione, l'esecuzione e la sorveglianza degli esami sul posto come pure la valutazione degli esami e le decisioni sul rilascio degli attestati professionali e dei diplomi per ogni singolo esame alla rispettiva direzione d'esame;
 - m) tratta le domande ed i ricorsi relativi all'esame;
 - n) fissa in accordo con l'UFFT la durata di validità delle licenze di corsi di studi assolti;
 - o) decide se riconoscere risp. tener conto delle licenze di altri corsi di studi assolti e prestazioni;
 - p) relaziona all'UFFT sulla propria attività;
 - q) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
 - r) verifica periodicamente l'attualità delle singole materie d'esame e predispone la loro rielaborazione.

- 2 Su proposta del Presidente, la Commissione d'esame delega al Direttore dell'ufficio per la formazione professionale dell'USIE, che riveste la carica di segretario della Commissione d'esame, il disbrigo della corrispondenza e il piano d'intervento degli esperti.

Art. 5 Notifica al pubblico / Vigilanza

- 1 Gli esami sottostanno alla vigilanza della Confederazione e non sono pubblici. In casi particolari la Commissione d'esame può concedere delle deroghe.

- 2 L'UFFT è invitato con sufficiente anticipo agli esami e riceve la documentazione necessaria.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

Art. 6 Pubblicazione

- 1 Gli esami vengono pubblicati almeno cinque mesi prima del loro inizio sulla "electro revue", sul "Bulletin SEV/AES", sulla "Elektrotechnik", sul "Monteur Electricien" e sull'organo informativo dell'USIC. La pubblicazione avviene almeno due volte all'anno.

2 La pubblicazione informa comunque su:

- le date degli esami;
- la tassa d'esame;
- il recapito per l'iscrizione;
- il termine d'iscrizione.

Art. 7 Domanda d'iscrizione

La domanda d'iscrizione deve essere presentata per iscritto con il formulario d'iscrizione che si ottiene presso l'USIE. All'iscrizione inoltrata per tempo si devono allegare:

- a) un riepilogo della formazione assoluta e della pratica professionale svolta (curriculum vitae);
- b) le copie degli attestati e certificati di lavoro richiesti per l'ammissione all'esame;
- c) copie di certificati di fine scuola delle scuole richieste, risp. delle dichiarazioni di conferma della corrispondente equivalenza. I candidati che si preparano per l'esame al di fuori di una scuola, per conseguire i certificati richiesti di fine scuola devono venire ammessi dalle singole scuole riconosciute dal soggetto di diritto agli esami delle corrispondenti materie;
- d) per gli esami professionali una copia del certificato del corso di maestro apprendista;
- e) l'indicazione della lingua nella quale si vuole essere esaminati.

Art. 8 Ammissione

1 All'esame è ammesso chi:

- a) adempie le condizioni secondo l'art. 7;
- b) dispone della pratica richiesta;
- c) dispone delle note richieste d'esame secondo l'art. 21 ottenute in una scuola riconosciuta dal soggetto di diritto;
- d) ha pagato la tassa d'esame secondo l'art. 9 cpv.1.

2 Agli esami professionali è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità quale montatore elettricista, disegnatore elettricista o telematico e dimostra di soddisfare le condizioni secondo l'art. 8 cpv. 5 fino 7;
- b) è in possesso di un attestato federale di capacità in una professione equivalente. La Commissione d'esame decide in merito all'equivalenza ed alla durata dell'attività pratica.

3 Agli esami professionali superiori è ammesso chi è in possesso di un attestato federale di capacità o di diploma e dimostra di soddisfare le condizioni secondo l'art. 8 cpv. 8 fino 10.

4 Il titolare di un attestato federale di capacità o di diploma è dispensato dall'esame delle materie equivalenti di esame nel caso di successivi esami professionali risp. di esami professionali superiori. La Commissione d'esame emana una direttiva in merito all'equivalenza delle materie d'esame.

- 5 All'esame professionale di **elettricista capo progetto** è ammesso chi comprova un'attività pratica di almeno due anni nel settore della pianificazione, costruzione o controllo d'installazioni secondo OIBT, sotto la direzione di persona del mestiere in Svizzera, ha conseguito la nota media richiesta delle materie elettrotecnica/elettronica, tecnica d'edificio I e telematica (condizioni delle note scolastiche secondo l'art. 21 cpv. 1) ed ha concluso un corso riconosciuto di maestro d'apprendistato.
- 6 All'esame professionale di **consulente in sicurezza elettrica** è ammesso chi comprova un'attività pratica di almeno due anni nel settore della pianificazione, costruzione o controllo d'installazioni secondo OIBT sotto la direzione di persona del mestiere in Svizzera, ha conseguito la nota media richiesta delle materie elettrotecnica e conoscenza degli schemi (condizioni delle note scolastiche secondo l'art. 21 cpv. 2) ed ha concluso un corso riconosciuto di maestro d'apprendistato.
- 7 All'esame professionale di **telematico capo progetto** è ammesso chi comprova un'attività pratica di almeno due anni nel settore telematico in Svizzera, ha conseguito la nota media richiesta delle materie elettronica e telematica (condizioni delle note scolastiche secondo l'art. 21 cpv. 3) ed ha concluso un corso riconosciuto di maestro d'apprendistato.
- 8 All'esame professionale superiore di **installatore elettricista diplomato** è ammesso:
 - a) chi ha superato l'esame professionale di capo progetto elettricista ed ha conseguito la nota media richiesta delle materie tecnica d'edificio II, telematica/tecnica di rete, economia aziendale, gestione aziendale e marketing (condizioni delle note scolastiche secondo l'art. 21 cpv. 4); oppure
 - b) chi è in possesso dell'attestato professionale di "controllore elettricista" secondo il regolamento del 1° novembre 1989 ed ha conseguito la nota media richiesta delle materie tecnica d'edificio II, telematica/tecnica di rete, economia aziendale, gestione aziendale e marketing (condizioni delle note scolastiche secondo l'art. 21 cpv. 4); oppure
 - c) chi è in possesso dell'attestato professionale di "controllore/capo montatore elettricista" secondo il regolamento del 26 agosto 1993 ed ha conseguito la nota media richiesta delle materie tecnica d'edificio II, telematica/tecnica di rete, economia aziendale, gestione aziendale e marketing (nota scolastica secondo l'art. 21 cpv. 4).
- 9 All'esame professionale superiore di **pianificatore elettricista diplomato** è ammesso:
 - a) chi ha superato l'esame professionale superiore di installatore elettricista diplomato ed ha presentato il progetto richiesto di diploma; oppure
 - b) chi è in possesso del diploma di "installatore elettricista" secondo il regolamento del 26 agosto 1993 ed ha presentato il progetto richiesto di diploma; oppure
 - c) chi ha superato l'esame di pratica ed ha presentato il progetto richiesto di diploma.
- 10 All'esame professionale superiore di **telematico diplomato** è ammesso:
 - a) chi ha superato l'esame professionale di telematico capo progetto ed ha conseguito la nota media richiesta delle materie economia aziendale, gestione aziendale e marketing (condizioni delle note scolastiche secondo l'art. 21 cpv. 6); oppure
 - b) chi è in possesso dell'attestato professionale di "telematico elettricista" secondo il regolamento del 26 agosto 1993 ed ha conseguito la nota media richiesta delle materie economia aziendale, gestione aziendale e marketing (condizioni delle note scolastiche secondo l'art. 21 cpv. 6).

- 11 L'UFFT decide sull'equivalenza degli attestati conseguiti all'estero.
- 12 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Una decisione negativa comprende la motivazione ed i rimedi giuridici, citando l'autorità di ricorso ed il termine di presentazione del ricorso.

Art. 9 Spese

- 1 Il candidato versa entro 30 giorni dopo aver ricevuto conferma condizionata di ammissione, la tassa d'esame, comprese le spese del materiale.
- 2 Ai candidati che secondo l'art. 11 si ritirano dagli esami per motivi giustificabili, viene rimborsato l'importo pagato dedotte le spese occorse.
- 3 Il candidato, al quale non può essere concesso l'attestato di capacità o il diploma, non ha alcun diritto al rimborso della tassa.
- 4 L'UFFT percepisce una tassa per la stesura dell'attestato di capacità o del diploma e per l'iscrizione nel registro dei titolari di attestati di capacità e di diplomi. Questa tassa è compresa nella tassa d'esame.
- 5 Le spese di viaggio, vitto ed alloggio ed assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

Art. 10 Convocazione

- 1 Un esame ha luogo se dopo essere stato pubblicato almeno 20 candidati adempiono alle condizioni di ammissione.
- 2 Il candidato può farsi esaminare in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese e tedesco.
- 3 Il candidato viene convocato almeno 30 giorni prima dell'esame. Dalla convocazione può essere dedotto:
 - a) il programma d'esame con l'indicazioni del luogo, data e ora dell'esame;
 - b) i mezzi ausiliari che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé.
- 4 Domande di ricusa dei periti devono essere presentate al Capo dei periti prima dell'inizio dell'esame e devono essere motivate. Questo decide irrevocabilmente e prende le necessarie disposizioni.

Art. 11 Ritiro del candidato

- 1 Il candidato può ritirare la propria iscrizione dopo averla confermata per iscritto ed aver pagato la tassa d'esame, solo se presenta un motivo valido. Sono considerati motivi validi:
 - a) il servizio militare e il servizio di protezione civile;
 - b) la malattia, l'infortunio o la maternità;
 - c) un lutto in famiglia.
- 2 Un ritiro senza un motivo giustificato porta alla perdita dell'intera tassa d'esame.
- 3 Il ritiro deve essere comunicato per iscritto tempestivamente al Segretariato dell'USIE e comprovato.

Art. 12 Esclusione

- 1 I candidati che danno consapevolmente indicazioni false relative alle condizioni di ammissione, presentano note scolastiche che non sono le loro o che tentano d'ingannare in altra maniera la Commissione d'esame, vengono esclusi dall'esame.
- 2 Viene inoltre escluso dall'esame il candidato che:
 - a) utilizza mezzi ausiliari non ammessi;
 - b) infrange gravemente la disciplina d'esame;
 - c) tenta d'ingannare i periti.
- 3 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla Direzione d'esame. Fino a quando non appare la decisione giuridicamente valida, il candidato ha il diritto di portare a termine l'esame condizionatamente.

Art. 13 Sorveglianza degli esami, periti

- 1 Almeno una persona competente sorveglia con la dovuta scrupolosità l'esecuzione dei lavori d'esame. Essa prende nota per iscritto delle osservazioni fatte.
- 2 Almeno due periti presenziano agli esami orali, valutano le prestazioni e determinano di comune accordo la nota.
- 3 Almeno due periti apprezzano i lavori scritti e pratici e determinano di comune accordo la nota.
- 4 Parenti stretti, superiori e colleghi attuali e precedenti del candidato sono soggetti all'esclusione come periti in sede di esame.

Art. 14 Riunione conclusiva e seduta per le note

- 1 La Direzione d'esame convoca in seduta indetta al termine dell'esame tutti i periti che vi hanno partecipato, ad una riunione di assegnazione delle note, nella quale si decide in merito al superamento dell'esame. Il rappresentante dell'UFFT è invitato a questa seduta.

- 2 Parenti stretti, superiori e colleghi attuali e precedenti del candidato sono soggetti all'esclusione al momento della decisione in merito all'attribuzione dell'attestato di capacità o del diploma.

5 MATERIE D'ESAME ED ESIGENZE

Art. 15 Esami

- 1 Contenuto e durata degli esami sono definiti nella rispettiva direttiva.

Art. 16 Materie d'esame

Ad eccezione della materia presentazione di progetto per il pianificatore elettricista diplomato, gli esami orali non durano più di 1 ora.

- 1 L'esame professionale di **elettricista capo progetto** verte sulle seguenti materie:
Materia 1: elettrotecnica/elettronica (nota scolastica)
Materia 2: tecnica d'edificio I (nota scolastica)
Materia 3: telematica (nota scolastica)
Materia 4: progettazione e calcolazione ¹⁾ 4 - 5 ore scritto e/o orale
Materia 5: sicurezza ¹⁾ 3½ - 4½ ore scritto e/o orale
¹⁾ materie eliminatorie, vedi art. 21
- 2 L'esame professionale di **consulente in sicurezza elettrica** verte sulle seguenti materie:
Materia 1: elettrotecnica (nota scolastica)
Materia 2: conoscenza degli schemi (nota scolastica)
Materia 3: sicurezza ¹⁾ 3½ - 4½ ore scritto e/o orale
¹⁾ materia eliminatoria, vedi art. 21
- 3 L'esame professionale di **telematico capo progetto** verte sulle seguenti materie:
Materia 1: elettronica (nota scolastica)
Materia 2: telematica (nota scolastica)
Materia 3: calcolazione ¹⁾ ½ - 1½ ore scritto e/o orale
Materia 4: progetto ¹⁾ 4 - 5 ore scritto e/o orale
¹⁾ materie eliminatorie, vedi art. 21

- 4 L'esame professionale superiore di **installatore elettricista diplomato** verte sulle seguenti materie:

Materia 1: tecnica d'edificio II (nota scolastica)

Materia 2: telematica/tecnica di rete (nota scolastica)

Materia 3: economia aziendale (nota scolastica)

Materia 4: gestione aziendale (nota scolastica)

Materia 5: marketing (nota scolastica)

Materia 6: progettazione ¹⁾²⁾ 3 ½ - 4 ½ ore scritto e/o orale

Materia 7: analisi tecnica del progetto ¹⁾²⁾ 1 ½ - 2 ½ ore scritto e/o orale

Materia 8: analisi economico-aziendale del progetto ¹⁾ 1 ½ - 2 ½ ore scritto e/o orale

¹⁾ materie eliminatorie, vedi art. 21

²⁾ materie professionali ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 a dell'OIBT.

- 5 L'esame professionale superiore di **pianificatore elettricista diplomato** verte sulle seguenti materie:

Materia 1: progetto di diploma ¹⁾ è redatto prima dell'esame

Materia 2: presentazione di progetto ¹⁾ 1 ½ - 2 ½ ore scritto e/o orale

Materia 3: fondamenti di pianificazione ¹⁾ ½ - 1 ½ ore scritto e/o orale

¹⁾ materie eliminatorie, vedi art. 21

- 6 L'esame professionale superiore di **telematico diplomato** verte sulle seguenti materie:

Materia 1: economia aziendale (nota scolastica)

Materia 2: gestione aziendale (nota scolastica)

Materia 3: marketing (nota scolastica)

Materia 4: progettazione ¹⁾ 4 ½ - 5 ½ ore scritto e/o orale

Materia 5: analisi del progetto ¹⁾ 1 ½ - 2 ½ ore scritto e/o orale

¹⁾ materie eliminatorie, vedi art. 21

- 7 Le specifiche dettagliate sui lavori di esame possono essere dedotte dalle corrispondenti direttive inerenti questo regolamento (art. 4 cpv. 1a).

- 8 Ogni materia d'esame può essere suddivisa in posizioni ed eventualmente in sottoposizioni. Questa suddivisione e la valutazione ponderata delle singole parti è stabilita dalla Commissione d'esame.

Art. 17 Esigenze d'esame

- 1 Il contenuto e le esigenze delle singole materie d'esame sono fissate nella corrispondente direttiva (art. 4 cpv. 1a).

6 VALUTAZIONE ED ASSEGNAZIONE DELLE NOTE

Art. 18 Generalità

La valutazione dell'esame è espressa con valori di note. Valgono le disposizioni secondo art. 19 e 20 del regolamento.

Art. 19 Valutazione

- 1 Le note delle posizioni e sottoposizioni sono valutate con note intere e mezze note in base all'art. 20.
- 2 La nota globale della materia è data dalla media di tutte le note assegnate nell'esame alle materie specifiche e dalla media delle note scolastiche. La nota globale e le note di materie vengono arrotondate al primo decimale. La nota globale, se il metodo di valutazione la determina direttamente senza le note delle materie, è assegnata secondo l'art. 20.

Art. 20 Valori delle note

- 1 Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. La nota 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti. Non sono ammesse altre note intermedie che le mezze note.
- 2 Graduatoria delle note

Note	Caratteristiche della prestazione
------	-----------------------------------

6	ottime qualitativamente e quantitativamente
5	buone, confacenti alle esigenze
4	rispondenti ai requisiti minimi
3	scarse, incomplete
2	molto scarse
1	inutilizzabili o non eseguite

7 SUPERAMENTO E RIPETIZIONE DELL'ESAME

Art. 21 Condizioni per il superamento dell'esame

- 1 L'esame professionale di "elettricista capo progetto" vale come superato se né la nota media finale della scuola nelle materie 1 fino a 3 né le note particolari delle materie 4 e 5 dell'esame sono inferiori alla nota 4. La somma delle differenze delle note insufficienti dalla nota 4,0 non deve superare per le note di scuola 0,5 punti di nota.

- 2 L'esame professionale di "consulente in sicurezza elettrica" vale come superato se né la nota media finale della scuola nelle materie 1 e 2 né le note particolari nella materia 3 dell'esame sono inferiori alla nota 4. La somma delle differenze delle note insufficienti dalla nota 4,0 non deve superare per le note di scuola 0,5 punti di nota.
- 3 L'esame professionale di "telematico capo progetto" vale come superato se né la nota media finale della scuola nelle materie 1 e 2 né le note particolari nelle materie 3 e 4 dell'esame sono inferiori alla nota 4. La somma delle differenze delle note insufficienti dalla nota 4,0 non deve superare per le note di scuola 0,5 punti di nota.
- 4 L'esame professionale superiore di "installatore elettricista diplomato" vale come superato se né la nota media finale della scuola nelle materie 1 fino a 5 né le note particolari nelle materie 6 fino a 8 dell'esame sono inferiori alla nota 4. La somma delle differenze delle note insufficienti dalla nota 4,0 non deve superare per le note di scuola 1,0 punti di nota.
- 5 L'esame professionale superiore di "pianificatore elettricista diplomato" vale come superato se le note particolari nelle materie 1 fino a 3 dell'esame non sono inferiori alla nota 4.
- 6 L'esame professionale superiore di "telematico diplomato" vale come superato se né la nota media finale della scuola nelle materie 1 fino a 3 né le note particolari nelle materie 4 e 5 dell'esame sono inferiori alla nota 4. La somma delle differenze delle note insufficienti dalla nota 4,0 non deve superare per le note di scuola 0,5 punti di nota.
- 7 L'esame non è comunque superato se il candidato:
 - a) si ritira senza addurre motivo giustificato prima di terminare l'esame;
 - b) viene escluso durante l'esame.

Art. 22 Certificato d'esame

- 1 La direzione d'esame rilascia ad ogni candidato un certificato d'esame dal quale possono essere dedotte:
 - a) la nota media degli esami scolastici;
 - b) la valutazione dell'esame;
 - c) il superamento o meno dell'esame;
 - d) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato il certificato o il diploma.
- 2 Gli atti d'esame sono confidenziali e non accessibili a terze persone.

Art. 23 Ripetizione

- 1 Chi non ha superato l'esame è ammesso al prossimo esame ordinario al più presto dopo un anno.
Se non supera anche il secondo esame il candidato potrà essere ammesso ad un terzo ed ultimo esame solo dopo che siano trascorsi 3 anni dal primo esame.

- 2 Il secondo esame si limita solo a quelle materie nelle quali il candidato nel corso del primo esame non ha ottenuto almeno la nota 5,0; il terzo esame invece verterà su tutte le materie del secondo esame.
- 3 Per l'iscrizione valgono le stesse condizioni richieste per il primo esame. Si deve soltanto presentare il formulario compilato d'iscrizione.

8 ATTESTATO PROFESSIONALE, DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

Art. 24 Titolo e pubblicazione

- 1 Chi ha superato l'esame ottiene l'attestato professionale federale o il diploma federale rilasciati dall'UFFT e firmati dal suo Direttore e dal Presidente della Commissione d'esame.
- 2 Il titolare dell'attestato professionale è autorizzato ad avvalersi del seguente titolo protetto:
 - a) Esame professionale di elettricista capo progetto:
 - Elettricista capo progetto con attestato professionale federale
 - Elettricista capo progetto con attestato professionale federale
 - Elektro-Projektleiter mit eidg. Fachausweis
 - Elektro-Projektleiterin mit eidg. Fachausweis
 - Electricien chef de projet avec brevet fédéral
 - Electricienne cheffe de projet avec brevet fédéral
 - b) Esame professionale di consulente in sicurezza elettrica:
 - Consulente in sicurezza elettrica con attestato professionale federale
 - Consulente in sicurezza elettrica con attestato professionale federale
 - Elektro-Sicherheitsberater mit eidg. Fachausweis
 - Elektro-Sicherheitsberaterin mit eidg. Fachausweis
 - Conseiller en sécurité électrique avec brevet fédéral
 - Conseillère en sécurité électrique avec brevet fédéral
 - c) Esame professionale di telematico capo progetto:
 - Telematico capo progetto con attestato professionale federale
 - Telematica capo progetto con attestato professionale federale
 - Telematik-Projektleiter mit eidg. Fachausweis
 - Telematik-Projektleiterin mit eidg. Fachausweis
 - Télématicien chef de projet avec brevet fédéral
 - Télématicienne cheffe de projet avec brevet fédéral

- 3 Il titolare del diploma è autorizzato a portare il seguente titolo protetto:
 - a) Esame professionale superiore di installatore elettricista diplomato:
 - Installatore elettricista diplomato
 - Installatrice elettricista diplomata
 - Diplomierter Elektroinstallateur
 - Diplomierte Elektroinstallateurin
 - Installateur-électricien diplômé
 - Installatrice-électricienne diplômée
 - b) Esame professionale superiore di pianificatore elettricista diplomato:
 - Pianificatore elettricista diplomato
 - Pianificatrice elettricista diplomata
 - Diplomierter Elektroplaner
 - Diplomierte Elektroplanerin
 - Planificateur-électricien diplômé
 - Planificatrice-électricienne diplômée
 - c) Esame professionale superiore di telematico diplomato:
 - Telematico diplomato
 - Telematica diplomata
 - Diplomierter Telematiker
 - Diplomierte Telematikerin
 - Télématicien diplômé
 - Télématicienne diplômée
- 4 I nomi dei detentori dell'attestato professionale risp. del diploma sono pubblicati dall'UFFT ed iscritti in un suo registro accessibile al pubblico. Restano riservate le disposizioni legislative sulla protezione dei dati.
- 5 Sono autorizzati a portare il titolo protetto unicamente i detentori dell'attestato professionale risp. del diploma. Chiunque porti il titolo protetto senza aver superato il relativo esame o utilizzi un titolo che dà l'impressione di aver superato l'esame, è passibile di punizione.

Art. 25 Ritiro dell'attestato professionale o del diploma

- 1 L'UFFT può ritirare attestati professionali e diplomi conseguiti illegalmente, con riserva di procedere penalmente.
- 2 La decisione dell'UFFT può esser impugnata entro 30 giorni dalla sua notificazione presso la Commissione di ricorso del DFE.

Art. 26 Diritto di ricorso

- 1 Contro le decisioni della Commissione d'esame relative alla non ammissione all'esame o al rifiuto a rilasciare l'attestato professionale o il diploma, si può inoltrare ricorso presso l'UFFT entro 30 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso deve contenere le conclusioni debitamente motivate del ricorrente.

- 2 In prima istanza la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. La sua decisione potrà essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notificazione presso la Commissione di ricorso del DFE che decide in modo definitivo.

9 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

Art. 27 Indennità, rendiconto

- 1 Il soggetto di diritto assume i costi d'esame, per quello che non è coperto dalla tasse d'esame, dal contributo federale e da altre entrate.
- 2 Per stabilire l'ammontare del contributo federale viene sottoposto all'UFFT conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato ad esami ultimati.

10 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 26 agosto 1993 concernente l'esecuzione dei tre esami professionali e dell'esame professionale superiore nella professione di installatore elettricista è abrogato.

Art. 29 Disposizioni transitorie

- 1 Il primo esame in base a questo regolamento avrà luogo al più presto nel 2004.
- 2 Gli esami professionali e gli esami professionali superiori in base al regolamento del 26 agosto 1993 avranno luogo fino alla fine dell'anno 2004. I ripetenti avranno l'occasione negli anni 2005 fino a 2007 di ripetere l'esame una prima e risp. una seconda volta.
- 3 Il detentore del titolo valido finora di "controllore elettricista con attestato professionale federale", può portare ora il titolo di "consulente in sicurezza elettrica con attestato professionale federale".
- 4 Il detentore del titolo valido finora di "controllore/capo-montatore elettricista con attestato professionale federale", può portare ora il titolo di "consulente in sicurezza elettrica con attestato professionale federale".
- 5 Il detentore del titolo valido finora di "controllore elettricista con attestato professionale federale" oppure "controllore/capo-montatore elettricista con attestato professionale federale" ed il titolo valido finora di "pianificatore elettricista con attestato professionale federale", può ora portare il titolo di "eletttricista capo progetto con attestato professionale federale".
- 6 Il detentore del titolo valido finora di "telematico elettricista con attestato professionale federale", può ora portare il titolo di "telematico capo progetto con attestato professionale federale".

- 7 Il detentore del titolo valido finora di "installatore elettricista diplomato", resta invariato.
- 8 Non possono essere rilasciati nuovi attestati e diplomi in sostituzione degli attestati e dei diplomi validi finora.

Art. 30 Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore previa approvazione del Dipartimento federale d'economia.

11 EMANAZIONE

Zurigo, 28 maggio 2003

Unione Svizzera degli Installatori Eletttricisti

Il Presidente:

Il Direttore:

A. Meier

H.P. In-Albon

Il presente regolamento è approvato.

Dipartimento federale dell'economia

Berna, 25 giugno 2003

sig.